

Codice A1305A

D.D. 8 aprile 2019, n. 118

**Comune di ORNAVASSO (VCO). Mut. temp. di dest. d'uso, con alienaz./sdem. di aree di u.c. di compl. mq. 9.196 e con conc. di ulteriori mq. 1.468 durante il cantiere per anni 2, all'Agenzia AIPo-Sede di Alessandria, per lavori di sist. idraulica, per riduzione rischio lungo il fiume Toce, per i Comuni di Mergozzo-Gravellona Toce (VCO). Espressione parere favorevole ai sensi art.4, c.1, lett.b) della L.R. 29/02.12.2009.**

Vista l'istanza del 19.11.2018, con cui l'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria, chiede l'espressione del parere di competenza, ai sensi art. 4, c. 1, lett. b) della L.R. 29/02.12.2009, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con alienazione/sdemanializzazione di aree di complessivi mq. 9.196, costituite da porzioni dei terreni di uso civico del Comune di ORNAVASSO (VCO) distinti al NCT Fg. 23 mapp. 152-ex 1289, per mq. 5.679, mapp. 155-ex 1289, per mq. 161, mapp. 156-ex 1289, per mq. 59, mapp. 193-ex 1772, per mq. 348, mapp. 202-ex 1772, per mq. 984, Fg. 28 mapp. 1-ex 1289, per mq. 72, Fg. 29 mapp. 36-ex 1772, per mq. 22, Fg. 34 mapp. 198-ex 1772, per mq. 228 e ancora porzioni dei terreni di uso civico del Comune di ORNAVASSO, ma fisicamente insistenti sul territorio del Comune di Mergozzo (VCO), distinti al NCT Fg. 37 mapp. 206-ex 5687, per mq. 996 (di cui mq. 199 per servitù di passaggio) e mapp. 209-ex 5687, per mq. 647 (di cui mq. 60 per servitù di passaggio), per le occupazioni definitive inerenti la realizzazione dell'argine e della pista poderale, per consentire il regolare accesso ai fondi che diversamente, a seguito della costruzione delle opere, rimarrebbero interclusi nonchè con concessione amministrativa per anni 2, a favore della sunnominata Agenzia, di ulteriore superficie (mq. 1.468), costituita da porzioni dei terreni di uso civico, parimenti del Comune di ORNAVASSO (VCO), distinti al NCT Fg. 23 mapp. 193-ex 1772, per mq. 825, Fg. 29 mapp. 36-ex 1772, per mq. 106 e Fg. 34 mapp. 198-ex 1772, per mq. 537, per consentire le occupazioni temporanee durante la cantierizzazione inerente i lavori di realizzazione delle opere tra cui nuova viabilità comunale che, al termine dei 2 anni di cantiere, rimarrà in capo al Comune a titolo gratuito (senza compensazioni con gli indennizzi dovuti dall'Agenzia). Con la medesima istanza l'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria chiede altresì che le aree necessarie di cui sopra vengano dichiarate beni allodiali, affinché sia possibile l'acquisizione in virtù di procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, in caso d'inerzia da parte del Comune;

Vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dall'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria unitamente all'istanza precitata, ricevuta in data 21.11.2018, con prot. n. 13552/A1305A/2.140.20/53/A13000\_68/2018c;

Vista la perizia di stima, redatta in data 15.11.2018 dal Tecnico incaricato dall'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria Geom. Andrea BENNA, che valuta gl'indennizzi dovuti dalla Società stessa al Comune di ORNAVASSO (VCO) in complessivi €. 32.186,00 anticipati “una tantum”, per l'alienazione, previa sdemanializzazione o acquisizione in virtù di procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, in caso d'inerzia da parte del Comune, delle porzioni di complessivi mq. 9.196 dei terreni di uso civico necessarie per la realizzazione dell'argine e della pista poderale, per consentire il regolare accesso ai fondi che diversamente, a seguito della costruzione delle opere, rimarrebbero interclusi e in ulteriori complessivi €. 4.992,61, parimenti anticipati “una tantum”, per le porzioni di complessivi mq. 1.468 dei terreni di uso civico, occupate durante l'intero periodo di concessione di anni 2, necessarie per la cantierizzazione inerente i lavori di realizzazione delle

opere in argomento, tra cui nuova viabilità comunale che, al termine dei 2 anni di cantiere, rimarrà in capo al Comune a titolo gratuito (senza compensazioni con gli indennizzi dovuti dall'Agenzia).

Viste le note prot. n. 15068/A1305A/2.140.20\_53/A13000\_68/2018c e prot. n. 15069/A1305A/2.140.20\_53/A13000\_68/2018c del 21.12.2018, con le quali l'Ufficio Regionale Usi Civici della Regione Piemonte ha trasmesso rispettivamente al Comune di MERGOZZO (VCO) e al Comune di ORNAVASSO (VCO) tutta la documentazione inerente l'istanza in argomento inviata dall'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria, al fine di acquisire da Codesti Comuni i pareri di competenza (non è stato richiesto il parere al Comune di Gravello Toce in quanto in detto Comune le opere in argomento non andranno a interferire con terreni gravati da uso civico);

Vista la nota del 23.01.2019, ricevuta in data 25.01.2019 con prot. n. 1029/A1305A/2.140.20\_53/A13000\_68/2018c/A13000, con la quale il Comune di MERGOZZO (VCO) comunica che non ha alcuna competenza in merito al parere richiesto in quanto le aree oggetto dell'istanza da parte di AIPo che si trovano nel territorio amministrativo del comune, sono gravate da uso civico totalmente in capo alla Comunità di ORNAVASSO Capoluogo, rappresentata dal Comune di ORNAVASSO;

Vista la nota del 18.01.2019, ricevuta in data 21.01.2019 con prot. n. 803/A1305A/2.140.20\_53/A13000\_68/2018c/A13000, con la quale il Comune di ORNAVASSO (VCO) comunica, con D.C.C. n. 2 del 17.01.2019, di non riconoscere la legittimità della sopra citata perizia di stima redatta in data 15.11.2018 dal Tecnico incaricato dall'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria Geom. Andrea BENNA e di non riconoscere la legittimità dell'istanza presentata alla Regione Piemonte dall'Agenzia AIPo, sostenendo che la competenza a presentare l'istanza sia in capo al Comune e che la perizia debba essere redatta dal Tecnico comunale o da un professionista esterno all'ente incaricato dal Comune stesso producendo, di conseguenza, una controperizia redatta dal Geom. Renato LOCARNI, approvata con l'anzidetta D.C.C. n. 2 del 17.01.2019, che ridetermina gli indennizzi complessivi dovuti dall'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria al Comune di ORNAVASSO (VCO), in complessivi €. 473.765,25;

Ritenuto che, tenuto anche conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie dell'Entrate), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate, inerenti usi analoghi in aree similari, gli importi periziati in complessivi €. 32.186,00 ed €. 4.992,61, riferiti rispettivamente al valore venale dell'area sdemanializzanda di complessivi mq. 9.196 e al coacervo dei canoni di concessione anticipati, per l'occupazione biennale dell'area di complessivi mq. 1.468 necessaria alla cantierizzazione e alla realizzazione della già citata nuova viabilità comunale, che resterà in capo al comune a titolo gratuito sono, con riferimento all'attualità e alla finalità proposta, tenendo anche conto che trattasi di opere di miglioramento del territorio comunale a salvaguardia dello stesso e della sicurezza degli abitanti e dei loro beni, finanziate con denaro pubblico e, pertanto, di per se più che sufficienti a compensare i mancati frutti diversamente ritraibili senza necessità di ulteriore indennizzo, da ritenersi di sicura convenienza per la popolazione usocivista locale tuttavia, previo accordo tra le parti, nulla osta ad aumentare l'indennizzo suddetto, pari a complessivi €. 37.178,61;

Ritenuto ulteriormente che le osservazioni del Comune di ORNAVASSO (VCO), di cui alla già citata D.C.C. n. 2 del 17.01.2019, inerenti le competenze e le procedure, non trovano fondamento alcuno nella normativa vigente in materia di usi civici, in quanto:

- le opere oggetto di autorizzazione preliminare non hanno ancora interessato aree gravate da usi civici; in ogni caso, quand'anche il soggetto che chiede l'autorizzazione abbia già iniziato la progettazione o, addirittura, la realizzazione delle opere in aree non gravate, non si vede come ciò possa avere, quale effetto, la perdita della competenza da parte della Regione a pronunciarsi sull'autorizzazione; al più, il soggetto che l'ha richiesta si assumerebbe il rischio di aver svolto inutilmente tali attività, ove fosse negata;
- il regolamento approvato con d.P.G.R. 27 giugno 2016, n. 8/R stabilisce i requisiti che deve possedere l'esperto chiamato a redigere la perizia di stima nei procedimenti disciplinati dallo stesso regolamento, tra i quali non rientra l'autorizzazione preliminare alla realizzazione di opere, *ex art. 4, comma 1, lettera b)* della l.r. 29/2009; nel caso di specie, d'altra parte, la perizia non è stata fornita al Comune, ma al soggetto realizzatore dell'opera, allo scopo di metterlo in condizioni di formulare una proposta economica per l'acquisizione del bene, previa sdemanializzazione, in cessione volontaria alternativa all'espropriazione per pubblica utilità, sicché è più che ragionevole ritenere che lo stesso debba essere scelto e incaricato dal soggetto realizzatore e non dal Comune;

Considerato, per quanto sopra, di poter accogliere l'istanza in argomento disponendo, per la parte economica, che sono dovuti, dall'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria al Comune di ORNAVASSO (VCO), indennizzi anticipati "una tantum" in misura non inferiore a quanto ritenuto di sicura convenienza, per il ristoro della popolazione usocivista locale, dalla Regione Piemonte e, più precisamente, a importi di complessivi € 32.186,00 ed € 4.992,61, riferiti rispettivamente al valore venale dell'area sdemanializzanda di complessivi mq. 9.196 e al coacervo dei canoni di concessione anticipati, per l'occupazione biennale dell'area di complessivi mq. 1.468, necessaria alla cantierizzazione e alla realizzazione della già citata nuova viabilità comunale, che resterà in capo al comune a titolo gratuito. Detti importi dovranno essere versati dall'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria al Comune prima o contestualmente al rilascio della concessione amministrativa e alla stipulazione degli atti di vendita ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Gli stessi importi saranno dovuti anche in caso di procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, in caso d'inerzia da parte del Comune e dovranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09 inoltre, se versati oltre il sessantesimo giorno, dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore. Resta fermo l'obbligo di ripristino delle aree in argomento, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese dell'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Tutte le opere inerenti il cantiere, realizzate sull'area non oggetto di alienazione o oggetto di retrocessione, dopo eventuale procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

Considerato ulteriormente che trattasi di opere di interesse regionale/nazionale e che le aree non oggetto di alienazione o di procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, terminata la cantierizzazione, verranno restituite al Comune di ORNAVASSO (VCO) ripristinate per gli eventuali danni ambientali e che, pertanto, le stesse rimangono gravate da uso civico e tutelate ai

sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione. Nel caso di sdemanializzazione/esproprio delle aree comunque, quelle inerenti la nuova viabilità comunale, verranno retrocesse al Comune a titolo gratuito al termine dei lavori;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;
- vista la L. n. 168/2017;
- vista la L.R. n. 4/2018;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole all'istanza in argomento e, più precisamente, al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con alienazione/sdemanializzazione di aree di uso civico di complessivi mq. 9.196 e con concessione di ulteriore superficie (mq. 1.468) durante la cantierizzazione, per anni 2, all'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria, per lavori di sistemazione idraulica, con laminazione e riduzione rischio lungo l'asta del fiume Toce, che interesseranno anche i Comuni di Mergozzo-Gravellona Toce (VCO), per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

*determina*

Di autorizzare, ai sensi art. 4, c. 1, lett. b) della L.R. 29/02.12.2009, il Comune di ORNAVASSO (VCO) al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con alienazione/sdemanializzazione, a favore dell'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria, di aree di complessivi mq. 9.196, costituite da porzioni dei terreni di uso civico del Comune di ORNAVASSO (VCO) distinti al NCT Fg. 23 mapp. 152-ex 1289, per mq. 5.679, mapp. 155-ex 1289, per mq. 161, mapp. 156-ex 1289, per mq. 59, mapp. 193-ex 1772, per mq. 348, mapp. 202-ex 1772, per mq. 984, Fg. 28 mapp. 1-ex 1289, per mq. 72, Fg. 29 mapp. 36-ex 1772, per mq. 22, Fg. 34 mapp. 198-ex 1772, per mq. 228 e ancora porzioni dei terreni di uso civico del Comune di ORNAVASSO, ma fisicamente insistenti sul territorio del Comune di Mergozzo (VCO), distinti al NCT Fg. 37 mapp. 206-ex 5687, per mq. 996 (di cui mq. 199 per servitù di passaggio) e mapp. 209-ex 5687, per mq. 647 (di cui mq. 60 per servitù di passaggio), per le occupazioni definitive inerenti la realizzazione dell'argine e della pista poderale, per consentire il regolare accesso ai fondi che diversamente, a seguito della costruzione delle opere, rimarrebbero interclusi nonché con concessione amministrativa per anni 2, a favore della sunnominata Agenzia, di ulteriore superficie (mq. 1.468), costituita da porzioni dei terreni di uso civico, parimenti del Comune di ORNAVASSO (VCO), distinti al NCT Fg. 23 mapp. 193-ex 1772, per mq. 825, Fg. 29 mapp. 36-ex 1772, per mq. 106 e Fg. 34 mapp. 198-ex 1772, per mq. 537, per consentire le occupazioni temporanee durante la cantierizzazione inerente i lavori di realizzazione delle opere tra cui nuova viabilità comunale che, al termine dei 2 anni di cantiere, rimarrà in capo al Comune a titolo gratuito (senza compensazioni con gli indennizzi dovuti dall'Agenzia);

Di sdemanializzare e, pertanto, dichiarare beni allodiali, considerato che trattasi di realizzazione di opere di interesse regionale/nazionale, sia le aree di complessivi mq. 9.196 di cui sopra, necessarie per le occupazioni definitive inerenti la realizzazione dell'argine e della pista poderale sia, nel caso di inerzia da parte del Comune di ORNAVASSO (VCO), superiore a giorni 60 dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente atto, a procedere all'alienazione e al rilascio della concessione autorizzata, le aree di ulteriore superficie di complessivi mq. 1.468 parimenti sopra citate, per consentire le occupazioni temporanee durante la cantierizzazione inerente i lavori di realizzazione delle opere tra cui nuova viabilità comunale che, comunque, al termine dei 2 anni di cantiere, rimarrà o sarà retrocessa, in capo al Comune a titolo gratuito (senza compensazioni con gli indennizzi dovuti dall'Agenzia), onde consentire all'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria l'acquisizione delle medesime aree in virtù di procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001;

Che il Comune di ORNAVASSO (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di alienazione, eventuale parziale reintegra, di concessione o conseguenti a procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, che verranno stipulati con l'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che l'Agenda AIPo – Sede di Alessandria, per poter correttamente operare sulle aree in argomento, dovrà ottenere tutte le eventuali autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

Tutte le aree di Civico Demanio non oggetto di alienazione/sdemanializzazione o di acquisizione in virtù di procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, in caso d'inerzia da parte del Comune, oggetto del presente provvedimento, rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con con la L.R. n. 29/09, con la L.R. n. 23/15, con il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016, con la L.R. n. 4 del 05.04.2018 e con la D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutte le opere inerenti il cantiere ivi realizzate o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo delle stesse a titolo gratuito. Un primo intervento di ripristino, parimenti a cura del Concessionario, dovrà essere realizzato subito, per quanto eventualmente necessario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere e, se del caso, dopo eventuali future manutenzioni;

L'alienazione o l'acquisizione in virtù di procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, in caso d'inerzia da parte del Comune, previa sdemanializzazione e la concessione in argomento, sarà stipulata a condizioni economiche non inferiori a quelle ritenute di sicura convenienza, per il ristoro della popolazione usocivista locale, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, sono dovuti dall'Agenda AIPo – Sede di Alessandria al Comune di ORNAVASSO (VCO) indennizzi anticipati “una tantum”, in misura non inferiore a importi complessivi €. 32.186,00 ed €. 4.992,61, riferiti rispettivamente al valore venale dell'area sdemanializzanda di complessivi mq. 9.196 e al coacervo dei canoni di concessione anticipati, per l'occupazione biennale dell'area di complessivi mq. 1.468, necessaria alla cantierizzazione e alla realizzazione della già citata nuova viabilità comunale, che resterà in capo al comune a titolo gratuito. Detti importi dovranno essere versati dall'Agenda AIPo – Sede di Alessandria al Comune prima o contestualmente al rilascio della concessione amministrativa e alla stipulazione degli atti di vendita ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Gli stessi importi saranno dovuti anche in caso di procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, in caso d'inerzia da parte del Comune e dovranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09 inoltre, se versati oltre il sessantesimo giorno, dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenda dell'Entrate competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune-Agenda AIPo – Sede di Alessandria) o

in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

Il Comune di ORNAVASSO (VCO) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

Tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti e conseguenti al presente provvedimento, sono a totale carico dell'Agenzia AIPo – Sede di Alessandria.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Dr. Marco PILETTA

FA/vv

Visto  
**IL DIRETTORE REGIONALE**  
Dott. Paolo FRASCISCO